



COMUNE DI NARZOLE

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 22/12/2020

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., la concessione di sovvenzioni, sussidi, contributi e vantaggi economici di qualunque genere, con esclusione delle sponsorizzazioni, da parte del Comune, predeterminandone i criteri e le modalità cui l'Amministrazione dovrà attenersi, in attuazione dei principi costituzionali del buon andamento, di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Il Comune concede le provvidenze di cui al precedente comma 1 con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività rivolte alla realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui al successivo art. 5.
3. Alle Associazioni con le quali sono in corso o verranno stipulate Convenzioni si applicano le specifiche disposizioni contenute nelle convenzioni stesse che regolano i loro rapporti con il Comune. Il presente regolamento trova applicazione unicamente, in via residuale, in tutti gli altri casi, a favore di beneficiari di cui al successivo art. 3.
4. La concessione dei benefici ed agevolazioni sono in particolare finalizzati a:
 - a. favorire l'educazione e la formazione dei bambini e dei ragazzi sostenendo iniziative sia in ambito scolastico che in ambito extra scolastico;
 - b. promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
 - c. arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, turistico del Comune di Narzole;
 - d. contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
 - e. accrescere il prestigio e l'immagine del paese nell'interesse della collettività e del Comune;
 - f. sostenere attività, iniziative e progetti che possano favorire lo sviluppo socio-economico del paese con particolare attenzione all'ambito turistico agricolo ed ambientale.

Articolo 2

Tipologia degli interventi

1. L'intervento del Comune può concretizzarsi in forma di:
 - a. **sovvenzioni**, allorquando l'Ente si fa carico interamente della spesa per la realizzazione di proprie iniziative organizzate da soggetti terzi;
 - b. **contributi finanziari**, allorquando l'Ente si accolla solo una parte della spesa complessiva;
 - c. **vantaggi economici**, (i vantaggi economici sono le attribuzioni di benefici, diversi dall'erogazione di danaro), allorquando il Comune sostiene progetti ed iniziative mediante:
 - uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale e trasporto degli stessi, nel rispetto dell'utilizzo degli immobili comunali;
 - uso di servizi forniti dal comune a titolo gratuito o a condizioni di favore;

- uso episodico, a titolo gratuito, di sale comunali per svolgere iniziative. In tal caso l'uso è subordinato all'assunzione di apposito impegno da parte del soggetto utilizzatore che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene pubblico;
 - agevolazione sulla tassa per la pubblicità e diritti pubbliche affissioni;
 - collaborazione tecnica del personale comunale;
 - utilizzo della pubblica illuminazione.
2. In caso di necessità inderogabili, il Comune può riservarsi la facoltà di revocare i servizi o l'utilizzo dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

Art. 3 **Destinatari dei benefici**

1. La concessione di sovvenzioni o contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore di:
- a. persone fisiche residenti nel territorio del Comune;
 - b. enti pubblici o istituzioni pubbliche, per le attività che essi esplicano a beneficio della popolazione del Comune di Narzole;
 - c. enti privati, associazioni, società sportive, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, nonché di associazioni non riconosciute, gruppi, comitati e circoli di carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo, per attività che non abbiano scopo di lucro.
2. L'attribuzione dei benefici può essere disposta altresì a favore di società, anche di capitali, per la realizzazione di iniziative che perseguono fini di pubblico interesse a favore della Comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui al successivo art. 5, rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, sportivi, morali, culturali ed economici.
3. I soggetti di cui sopra devono svolgere le iniziative per le quali si richiede il beneficio nell'ambito del territorio comunale.

Art.4 **Finanziamenti**

La concessione dei benefici ai soggetti di cui al precedente art. 3, è subordinata allo stanziamento di adeguate risorse finanziarie nel bilancio dell'Ente.

Art. 5 **Aree di intervento**

1. I benefici di cui all'art. 2 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:
- a. attività culturali e scientifiche;
 - b. attività connesse all'educazione, all'istruzione e alla formazione;
 - c. attività di promozione sportiva e ricreativa;
 - d. attività inerenti lo sviluppo turistico ed economico del territorio;
 - e. attività rivolte alla tutela dell'ambiente e del territorio e alla conoscenza dei valori ambientali;
 - f. attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
 - g. attività di sostegno ai programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale;

- h. iniziative rivolte al miglioramento della condizione giovanile e alla valorizzazione del contributo dei giovani alla vita cittadina;
- i. iniziative rivolte al miglioramento della condizione degli anziani e alla valorizzazione del contributo degli anziani alla vita cittadina;
- l. attività connesse a celebrazioni di ricorrenze e solennità civili e religiose.

2. E' in ogni caso vietata la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici o sussidi finalizzata ad iniziative di propaganda politica e/o sindacale.

Art. 6

Presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione ai benefici, (redatte secondo lo schema A allegato al presente regolamento), sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere presentate al Sindaco e corredate:

- a. da una descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare;
- b. dalla presentazione di un bilancio di previsione con le entrate e le spese presunte dell'iniziativa, l'indicazione delle risorse finanziarie, ivi compresi gli eventuali introiti previsti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi di altre associazioni, fondazioni bancarie, enti o privati e delle strutture organizzative disponibili, di cui il beneficiario dovrà fare espressa e dettagliata menzione nella rendicontazione;
- c. dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
- d. dalla dichiarazione che l'iniziativa o attività non ha scopo di lucro, né finalità di propaganda politica o sindacale.

2. Le domande per contributi e/o attribuzioni di vantaggi economici, sussidi o benefici, devono essere presentate di norma entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Ciascuna istanza può riferirsi ad una o più iniziative che si svolgeranno anche in periodi dell'anno diversi, ma in ogni caso verrà concesso un unico contributo in base ai criteri di valutazione ed assegnazione dettagliatamente indicati al successivo art. 7.

Le eventuali domande pervenute dopo tale data verranno istruite secondo l'ordine di presentazione risultante dal protocollo generale del Comune e accolte solo in caso di disponibilità economica una volta soddisfatte le domande consegnate in base alle tempistiche corrette.

3. Il Comune si riserva, la facoltà di accogliere, per cause eccezionali e straordinarie, domande presentate oltre il termine stabilito dal presente regolamento.

4. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune.

5. Per effetto della concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, il Comune dovrà comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto con lo stemma istituzionale nelle forme e nei modi concordati con l'Amministrazione.

In particolare per quanto riguarda il patrocinio comunale, gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o l'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo. Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso dalla Giunta previa valutazione dell'istanza tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;

- 2) rilevanza nell'ambito dei settori d'intervento;
- 3) assenza di attività lucrativa.

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione il logo (stemma comunale) nonché la seguente dicitura: "CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NARZOLE".

Art. 7

Criteri di valutazione e assegnazione dei contributi

1. I contributi di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:
 - a. rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 1 e grado di utilità sociale, formativa, culturale, economica per la comunità locale;
 - b. adeguatezza del soggetto richiedente (competenza specifica, esperienza, radicamento, rilevanza dell'attività svolta per la comunità narzolese);
 - c. originalità e innovazione nei settori interessati;
 - d. portata e valenza dell'iniziativa: locale, regionale, nazionale, internazionale;
 - e. rapporto tra costi e benefici;
 - f. grado di coinvolgimento di altre Associazioni o soggetti operanti sul territorio per la realizzazione di un lavoro di rete nella programmazione delle attività.
2. Ognuno di tali criteri sarà tradotto in precise scale di valutazione, da 0 (valutazione totalmente negativa) a 3 (valutazione totalmente positiva) prevedendo, inoltre, una soglia minima d'ammissibilità di sei punti, sotto la quale non saranno soggette ad ulteriore valutazione.
3. Le domande delle provvidenze di cui all'art. 2, istruite dall'ufficio competente per materia, sono sottoposte all'esame della Giunta Comunale, che valuta la coerenza delle attività, delle iniziative e delle manifestazioni con i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, e determina l'entità e la qualità delle provvidenze, ovvero esprime il diniego.
4. Gli uffici preposti provvederanno a comunicare al soggetto richiedente l'avvenuta assegnazione dei benefici e le modalità di liquidazione, ovvero la mancata assegnazione con la relativa motivazione.

Art. 8

Liquidazione dei contributi e rendicontazione

1. Il Comune si riserva la facoltà di compiere azioni di verifica e controllo al fine di accertare la regolare attuazione delle iniziative a favore delle quali sono stati assegnati i contributi.
2. Il contributo sarà liquidato previa presentazione della seguente documentazione:
 - a. breve relazione sulle risultanze dell'iniziativa;
 - b. rendicontazione economica, comprensiva di voci in entrata e spesa, corredata della documentazione contabile fiscalmente valida (consuntivo di quanto dichiarato in via presuntiva in sede di presentazione della domanda di contributo, così come dettagliatamente indicato all'art. 6, comma 1).
3. Qualora dalla suddetta documentazione dovesse emergere la realizzazione parziale dell'iniziativa, ovvero costi inferiori rispetto al preventivo, o entrate maggiori rispetto alla previsione che hanno

ridotto o annullato la necessità dell'intervento finanziario del Comune, il contributo verrà ridotto proporzionalmente.

4. La mancata presentazione del rendiconto costituisce elemento ostativo alla concessione di contributi e sovvenzioni, nonché di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.

5. La Giunta potrà concedere un anticipo del contributo assegnato, nella misura massima dell'50%. Il saldo verrà erogato dopo la rendicontazione che dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa. La quota del contributo ricevuto e non utilizzata dovrà essere restituita al Comune.

6. Non si procederà alla concessione del contributo nei confronti dei soggetti che non risultino in regola con gli adempimenti di cui alle norme che regolano i rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché di soggetti che avendo in precedenza richiesto contributi non abbiano presentato regolare rendicontazione o non abbiano realizzato l'iniziativa, se non per cause di forza maggiore non ad essi imputabili.

7. In caso di mancato svolgimento dell'iniziativa per la quale viene richiesto un contributo, sovvenzione o agevolazione comunale, l'Associazione dovrà restituire entro 60 giorni la somma erogata come anticipo al Comune di Narzole.

Art. 9

Contributi non ricadenti nella disciplina del presente regolamento

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme di agevolazione di natura assistenziale comunque dovute in virtù di leggi statali e regionali.

Art. 10

Collaborazioni

Il Comune a fronte di attività, iniziative, progetti promossi e/o organizzati da soggetti terzi, in relazione alla peculiare rilevanza alla stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione, può decidere di acquisire la veste di co-promotore o partecipante dell'iniziativa. In tal caso verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

Art. 11

Revoca dei contributi

Il contributo viene revocato per le seguenti motivazioni:

- a. mancata realizzazione del progetto o iniziativa o attività per le quali il contributo è stato concesso;
- b. realizzazione di una tipologia diversa di progetto, iniziativa o attività rispetto a quella indicata nella richiesta di beneficio;
- c. mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 8.

Art. 12

Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.

2. Rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i destinatari del contributo e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi connessi alla realizzazione dell'iniziativa oggetto del contributo.

3. Il soggetto beneficiario assume l'intera gestione dell'iniziativa per la realizzazione della quale dovrà acquisire tutte le autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo, ogni responsabilità riveniente dalla realizzazione dell'iniziativa tenendo sollevato e indenne il Comune da tutti i danni diretti e indiretti che possano a chiunque derivare in connessione o in dipendenza dell'iniziativa, anche in relazione all'utilizzo improprio di strutture e/o attrezzature ed impianti di proprietà comunale.

Art. 13

Pubblicizzazione dei contributi

Gli atti di concessione del contributo ovvero della sovvenzione, sussidio o vantaggio economico, vengono pubblicati, a norma dell'art. 26 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, sul sito istituzionale del Comune di Narzole, in Amministrazione trasparente.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e dalla predetta data è abrogata ogni norma regolamentare del Comune incompatibile con il presente regolamento.

Art. 15

Pubblicità

Al presente Regolamento verrà data idonea pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi e promossa la più ampia conoscenza sul sito istituzionale del Comune, mediante pubblicazione in "Amministrazione Trasparente".